

# **Atto Normativo Diocesano**

## **Capitolo 1**

### **Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Pescia**

#### Articolo 1

L'atto normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'associazione diocesana in armonia con le norme statutarie e regolamentari.

L'associazione diocesana è retta dallo statuto dell'ACI, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo.

#### Articolo 2

L'associazione diocesana riunisce tutti i laici che aderiscono all'ACI nella Diocesi.

L'associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale, alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.

## **Capitolo 2**

### **Articolazioni dell'associazione diocesana**

#### Articolo 3

L'AC diocesana di Pescia si organizza in una struttura unitaria e articolata per territorio, fasce di età, ambienti. L'AC diocesana si articola in associazioni territoriali, che hanno ordinariamente carattere parrocchiale. Di norma l'associazione territoriale è costituita dai ragazzi, giovani e adulti che vi aderiscono.

L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, giovani – adulti, adulti, terza età, che fanno riferimento progressivamente all'ACR, al settore giovani e al settore adulti.

#### Articolo 4

Uno o più gruppi territoriali possono costituire a livello diocesano un movimento di AC: il Movimento Studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC fa riferimento al rispettivo statuto nazionale.

#### Articolo 5

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in forma democratica quanto all'elezione dei responsabili, alla definizione dei programmi e delle scelte che orientano il cammino associativo.

#### Articolo 6

L'associazione territoriale di AC si impegna, nello stile del dialogo e nell'esercizio del discernimento e della propria corresponsabilità tipicamente laicale, ad un rapporto fraterno di comunione con i sacerdoti e col Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero ed al sostegno nelle loro fatiche, per la crescita della comunità ecclesiale e civile.

## **Capitolo 3**

### **Adesioni e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Pescia**

#### Articolo 7

L'adesione all'Ac è un atto personale, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal consiglio diocesano in occasione del tesseramento.

## Articolo 8

L'adesione all'AC diocesana vuole esprimere la scelta del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno nella comunità cristiana e nella più ampia comunità degli uomini, lo studio e il sacrificio. L'adesione all'AC comporta la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, il contributo economico alla vita dell'associazione, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

## Capitolo 4

### Ordinamento dell'associazione parrocchiale-territoriale

## Articolo 9

L'assemblea è costituita da tutti i laici giovani e adulti della parrocchia, o del territorio altrimenti definito, che aderiscono all'Azione Cattolica; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea si riunisce di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano il parroco e gli altri sacerdoti assistenti. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'ACI.

In base alle scadenze fissate da statuto e regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede a eleggere i responsabili associativi i quali, in rapporto al numero degli iscritti, costituiscono il consiglio dell'associazione parrocchiale-territoriale.

## Articolo 10

Il consiglio dell'associazione territoriale è costituito dal presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e dei ragazzi dell'ACR, rispettivamente fra i giovani, gli adulti e gli educatori dell'A.C.R.

Il presidente è nominato dal Vescovo su proposta del consiglio parrocchiale con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona.

Il presidente propone al consiglio l'elezione del segretario-amministratore tra gli iscritti all'associazione. I componenti il consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale.

Il consiglio dell'associazione territoriale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

## Articolo 11

Il consiglio, è composto da un minimo di 3 persone, nel caso sia presente una sola articolazione (presidente, segretario- amministratore, responsabile del settore) ad un massimo di 20 per le associazioni territoriali con oltre 100 aderenti e con tutte le articolazioni (presidente, segretario-amministratore, responsabili per il settore adulti, per il settore giovani e per l'ACR), eletti dall'assemblea.

Prima delle elezioni, è opportuno che il consiglio uscente proponga ed accerti le disponibilità e curi la composizione delle liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

## Articolo 12

Partecipano all'assemblea diocesana come membri con diritto di voto:

- il presidente e, per le articolazioni presenti, un rappresentante per il settore giovani, un rappresentante per il settore adulti e un rappresentante dell'A.C.R. eletti dall'assemblea delle associazioni fino a cento aderenti.
- il presidente e due, rappresentanti per ogni articolazione presente, eletti dall'assemblea delle associazioni con oltre cento aderenti.

## **Capitolo 5**

### **Costituzione di una nuova associazione parrocchiale-territoriale**

#### Articolo 13

L'associazione diocesana si propone una comunicazione costante con le parrocchie e le strutture ecclesiastiche in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi e associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi, i diaconi.

#### Articolo 14

Spetta al consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili e rappresentanti all'assemblea diocesana. È opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un cammino formativo ed ecclesiale di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano.

## **Capitolo 6**

### **L'AC diocesana -Organi ed elezione dei responsabili**

#### Articolo 15

L'assemblea diocesana è costituita e vi partecipano con diritto di voto i rappresentanti di tutte le associazioni territoriali (secondo le modalità di cui all'articolo 12), i rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC (in numero di 2 per ciascun gruppo diocesano e di 1 per ciascun altro gruppo territoriale che aderisce al movimento), i componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica. I ragazzi sono rappresentati nell'assemblea unitaria dai responsabili della loro articolazione e saranno coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

#### Articolo 16

L'assemblea si riunisce di norma almeno una volta l'anno per discutere sulla situazione civile, associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti della diocesi.

All'assemblea possono partecipare con diritto di parola tutti gli aderenti all'ACI, nonché i simpatizzanti, i rappresentanti degli organismi pastorali diocesani, degli istituti religiosi e di altri movimenti o associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate dall'associazione nazionale, l'assemblea unitaria si riunisce come assemblea diocesana elettiva e provvede ad eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di AC. A tale scopo la presidenza diocesana in carica provvede a comporre le liste delle persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentate, per quanto possibile, tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età, riferimento territoriale. I componenti l'assemblea diocesana con diritto di voto possono esercitare tale diritto se risultano regolarmente iscritti all'ACI per l'anno associativo in cui l'assemblea si svolge.

#### Articolo 17

Il consiglio diocesano è rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

Il consiglio diocesano discute e approva il programma associativo e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società; esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili; approva il bilancio e controlla la gestione dell'associazione diocesana; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento, nonché le proposte di modifica all'atto normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana.

Il consiglio diocesano è eletto sulla base delle liste predisposte dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati. Le liste sono aperte. Possono essere votati e risultare eletti i

laici regolarmente iscritti all'ACI in diocesi per l'anno associativo in corso. Salvo i casi di non eleggibilità e di decadenza dalle cariche previsti dall'articolo 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Fanno parte di diritto del consiglio diocesano i membri della presidenza diocesana, i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC, la coppia cooptata per l'attenzione alla famiglia. Nel consiglio diocesano sono cooptati i componenti della delegazione regionale e i consiglieri nazionali iscritti all'associazione diocesana.

Per valutare i problemi inerenti il contesto civile, ecclesiale e associativo e discutere le linee di lavoro dell'associazione diocesana, il consiglio può riunirsi insieme al comitato dei presidenti parrocchiali.

#### Articolo 18

Le elezioni del consiglio diocesano si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, responsabili dell'ACR.

L'Assemblea elegge n 4 candidati della lista degli Adulti; n 4 candidati della lista dei Giovani, n 4 candidati della lista degli educatori e responsabili dell'ACR.

Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano in età.

Nel caso in cui il numero di associazioni presenti sul territorio sia maggiore di 20, i membri del consiglio diocesano eletti dell'assemblea salgono a 5 per ciascun settore per un totale di 15.

#### Articolo 19

Il consiglio diocesano può riunirsi anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi, religiose.

Su indicazione della presidenza diocesana, nel consiglio diocesano possono inoltre essere cooptati altri responsabili di gruppi di AC o referenti di altre attenzioni specifiche, non altrimenti rappresentate, in numero non superiore a 3.

#### Articolo 20

La presidenza dell'associazione diocesana è eletta dal consiglio diocesano tra i membri dello stesso eletti dall'assemblea diocesana.

Fanno parte della presidenza diocesana il presidente diocesano, 2 vicepresidenti (di cui uno responsabile per il settore adulti ed uno responsabile per il settore giovani); n. 1 responsabile per l'ACR, il segretario e l'amministratore diocesani.

La presidenza coordina unitariamente la vita associativa in base alle linee e programmi decisi dal consiglio diocesano, cura i rapporti con i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

E' compito della presidenza diocesana:

- predisporre il programma associativo annuale da sottoporre al consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali della Chiesa particolare, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, offrendo una proposta qualificata di formazione per i soci e per i responsabili associativi ed educativi;
- promuovere e riproporre l'associazione curando i rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro, di proposta e di dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi della vita associativa, ecclesiale e civile;
- convocare il consiglio diocesano e prepararne l'ordine del giorno secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni;
- convocare, quando opportuno, il comitato dei presidenti parrocchiali;
- redigere il regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e dell'associazione diocesana, in conformità allo statuto e regolamento nazionale ed al presente atto normativo.

#### Articolo 21

Il presidente diocesano coordina l'attività della presidenza, propone al consiglio la nomina del segretario e dell'amministratore diocesani iscritti all'associazione, rappresenta l'associazione diocesana nella comunità ecclesiale e civile, cura i rapporti con il Vescovo in fraterna collaborazione

con l'assistente generale;

Il presidente diocesano è nominato dal Vescovo, il consiglio diocesano elegge una terna di candidati seguendo la procedura indicata dall'articolo 10 del regolamento nazionale.

La presidenza, col parere favorevole del consiglio diocesano, può cooptare al suo interno altri responsabili senza diritto di voto, per lo svolgimento di specifiche funzioni, (formazione, comunicazione, rappresentanza negli organismi pastorali).

#### Articolo 22

Gli assistenti curano in particolare l'animazione vocazionale e la comunione ecclesiale attraverso l'attività formativa ed i rapporti col Vescovo e con il presbiterio diocesano. In tale spirito partecipano al consiglio e alla presidenza diocesana e alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali senza alcuna espressione di voto.

### Capitolo 7

#### La partecipazione all'ACI nazionale ed il collegamento regionale

#### Articolo 23

E' compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale regionale, recependone le indicazioni e proponendole a livello diocesano e parrocchiale. Rientra tra i loro compiti un'attiva collaborazione alla formulazione della proposta nazionale e regionale dell'associazione, promuovendo e collaborando alle iniziative, contribuendo, con la riflessione e la messa in comune delle esperienze, alla elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione.

L'AC diocesana accoglie e promuove le attività del Forum internazionale di AC e collabora ai progetti internazionali proposti dall'associazione nazionale.

### Capitolo 8

#### La figura giuridica dell'AC diocesana – La gestione amministrativa ed economica dell'AC

#### Articolo 24

La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'amministratore.

Il consiglio diocesano nomina il **comitato per gli affari economici**, su proposta del presidente, per sostenere il lavoro dell'amministratore, individuando persone competenti e idonei a fornire gli opportuni consigli. Il comitato è presieduto dall'amministratore.

La presidenza diocesana presenta un bilancio annuale che sottopone al consiglio diocesano per l'approvazione.

### Capitolo 9

#### Rappresentanza e sede

#### Articolo 25

L'AC diocesana di Pescia è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo.

Il rappresentante legale è il presidente diocesano in carica.

La sede dell'AC diocesana è fissata in Pescia, via Giusti 1.

**Capitolo 10**  
**Approvazione e modifica dell'Atto Normativo Diocesano**

Articolo 26

Il presente atto normativo può essere modificato dall'assemblea diocesana con votazione a maggioranza assoluta; le modifiche debbono essere confermate dal consiglio nazionale.

In conformità con l'articolo 21 dello statuto dell'associazione nazionale, il presente atto normativo è stato approvato dalla assemblea diocesana celebrata nella parrocchia di S. Rita – Margine Coperta il 15 gennaio 2005 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale in data 12 marzo 2005.

Articolo 27

Il consiglio diocesano ha la facoltà di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio Nazionale all'atto normativo diocesano approvato dall'assemblea diocesana.